



**Avv. LEONARDO LUCENTE**

*Patrocinante in Cassazione*

*Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)*

*E-mail: [studiolegalelucente@gmail.com](mailto:studiolegalelucente@gmail.com) - Pec: [avvleonardolucente@pec.giuffre.it](mailto:avvleonardolucente@pec.giuffre.it)*

*tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115*

*[www.studiolegalelucente.com](http://www.studiolegalelucente.com)*

*p. iva 02588940789*

*cod. fisc. lcnlrd72m25c002e*

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**in ottemperanza all'ordinanza n. 3669/2019 REG. PROV. CAU. resa dal  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA  
SEZIONE TERZA BIS**

**Presidente: Dott. Giuseppe Sapone**

**Consigliere: Dott.ssa Claudia Lattanzi**

**Primo Referendario, Estensore: Dott. Raffaele Tuccillo**

**nel giudizio: R.G. n. 05536/2019 REG. RIC:**

**Il sottoscritto Avvocato LEONARDO LUCENTE del Foro di Castrovillari (CS) (CF. LCNLRD72M25C002E) p.e.c.: [avvleonardolucente@pec.giuffre.it](mailto:avvleonardolucente@pec.giuffre.it), con studio in Trebisacce (CS) Via Monte Grappa n. 4 – CAP 87075 tel 09811987114 fax 09811873014, difensore della:**

**Professoressa RUGIANO MARIA, nata a Cassano allo Ionio (CS) il 10 settembre 1977, residente in Francavilla Marittima alla Via Gramsci Antonio n. 33, con il seguente codice fiscale RGNMRA77P50C002R, nella qualità di partecipante al concorso a Dirigente Scolastico 2018 (CF CNNDNL76H41G5800)**

**- ricorrente -**

**in ottemperanza all'allegata ordinanza numero 3669/2019 pubblicata il 6 giugno 2019, resa dal Tar del Lazio- Roma sezione Terza Bis nel giudizio numero 05536/2019 reg. ric. con la quale il medesimo Tribunale Amministrativo ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e i termini previsti nell'ordinanza della sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma numero 836/2019, nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria (pubblicata in data 27 marzo 2019, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti) di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non ammette la ricorrente alla prova orale per come previsto dall'art. 9 del suddetto bando di concorso;**

### **AVVISA CHE**

- l'autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, Sez. Terza Bis**
- il ricorso ha il seguente numero di R.G: 5536/2019**
- il ricorso è proposto contro:**

1) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

2) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- amministrazioni intime e resistenti -

notificato anche nei confronti di tutti i concorrenti di cui all'elenco nominativo dei controinteressati come da allegato al D.D.G. 27 marzo 2019, n. AOODPIT 395 (pubblicata in data 27 marzo 2019, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395), allegato al presente avviso.

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL 17 APRILE 2019 SONO STATI IMPUGNATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

a) graduatoria (pubblicata in data 27 marzo 2019, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti) di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titolo ed esami, finalizzata al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non ammette la ricorrente alla prova orale per come previsto dall'art. 9 del suddetto bando di concorso;

b) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori e degli idonei pubblicata nella parte in cui non comprende i nominativi della ricorrente.

\* \* \*

al predetto fine si indicano come previsto dal punto 3 della predetta ordinanza i motivi su cui si fondano il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti che di seguito si sintetizzano:

Sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO INDETTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 23 NOVEMBRE 2017 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 4<sup>a</sup> SERIE SPECIALE DEL 24 NOVEMBRE 2017 N. 90. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. Costituisce principio del tutto consolidato e assolutamente prevalente in giurisprudenza quello per cui il bando di concorso pubblico è lex specialis della procedura che va pienamente rispettata, in primis, dalla commissione esaminatrice (che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso), con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 DELLA COSTITUZIONE, RISPETTIVAMENTE INTESI COME: "RAGIONEVOLEZZA", "LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO" E "CERTEZZA DEL DIRITTO" (ART. 3); "BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A." (ART. 97); "PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA NELLA SCUOLA PUBBLICA" (ART. 34). La disapplicazione in itinere del bando di gara, come censurata nel precedente motivo di ricorso, individua un comportamento della Pubblica Amministrazione che si pone in aperto ed evidente contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare con i seguenti capisaldi:

a. "ragionevolezza" (art. 3 Cost.), poiché è del tutto illogico che in un primo momento il Bando di concorso riconosca, ai partecipanti al concorso, dei criteri della prova scritta quale ad esempio la prova simultanea a livello nazionale; e poi, in un secondo momento, si modifica

retroattivamente quei criteri in funzione della stessa identica finalità, e per di più proprio mentre le prove sono in corso di svolgimento, modificando le “regole del gioco” ed alterandone gli esiti mentre la “partita” è ancora in corso, prevedendo la non simultaneità della prova scritta.

b. “legittimo affidamento del cittadino nello Stato” e “certezza del diritto” (art. 3 Cost.), poiché nella specie l’interesse della ricorrente alla tutela della propria sfera giuridica in sede di prove selettive per l’accesso al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali consisteva nel vedersi applicato, ai fini della valutazione della prova scritta l’art. 8 del ridetto Bando. Pertanto l’interesse era stato generato proprio l’applicazione del Bando in ogni sua parte.

3) VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA VISTA L’INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE E DEL SOLO VOTO NUMERICO. La commissione ha valutato in pochi minuti compiti di cinque quesiti a domanda aperta e due quesiti in lingua straniera, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di argomentazione e di interpretazione di complesse questioni tecniche.

4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO DEL CONCORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 COMMA 2 DPR 487/94. La fase relativa allo svolgimento delle prove scritte del presente concorso deve essere integralmente annullata, per esser stato violato il principio dell’anonimato del concorso. Infatti, la Commissione ha scelto la postazione dei candidati, contravvenendo al bando e ai principi generali in materia di svolgimento di prove concorsuali. Tale modus operandi viola, peraltro, il principio dell’anonimato della prova.

\* \* \*

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR del Lazio – Roma di accogliere il ricorso introduttivo e precisamente:

in via cautelare, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’ammissione con riserva alla prova orale del concorso finalizzata al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, da prevedersi con decreto inaudita altera parte e successiva camera di consiglio ex art. 56 comma 4;

in via cautelare, gradata, ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell’art. 56 c.p.a., si chiede di voler concedere la sospensiva, all’esito della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 55 c.p.a.;

nel merito, in via principale,:

- annullare la graduatoria pubblicata in data 27 marzo 2019, con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 395 e, per l’effetto inserire parte ricorrente in graduatoria ed ammettere la stessa alla prova orale di cui all’art. 9 del citato Bando di concorso;

nel merito, in via subordinata,:

- condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni da illegittima esclusione dal concorso, mancata promozione e da perdita di chance, nonché alle spese del giudizio.

In via istruttoria, si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., l’Amministrazione depositi i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono stati emanati, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l’esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti; si chiede, altresì, ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a.

\* \* \*

## AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo, con l'ordinanza del TAR Lazio, Sez. Terza bis, numero 3669/2019 che dispone di provvedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati previsti nell'ordinanza numero 836/2019 si indica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; con ordinanza numero 3669/2019 emessa dal TAR del Lazio, Sez. Terza BIS è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché dell'ordinanza numero 3669/2019 emessa dal TAR del Lazio, Sez. Terza BIS.

La presente pubblicazione viene quindi effettuata in esecuzione della predetta ordinanza n. 3669/2019 nei confronti di tutti i concorrenti di cui all'elenco nominativo dei controinteressati come da allegato al D.D.G. 27 marzo 2019, n. AOODPIT 395, allegato al presente avviso.

\* \* \*

si precisa inoltre, che la medesima ordinanza numero 3669/2019 si prescrive che il MIUR e l'USR Calabria hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza la numero 3669/2019 pubblicata il 6 giugno 2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. Terza Bis e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive inoltre che il MIUR e l'USR Calabria non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, e in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; e che il MIUR e l'USR Calabria dovranno rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo p.e.c. [avvleonardolucente@pec.giuffre.it](mailto:avvleonardolucente@pec.giuffre.it) un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e che dovranno inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza. Disponendosi infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Stanti gli strettissimi termini si chiede pertanto al MIUR e all'USR Calabria di procedere con urgenza agli adempimenti richiesti dal TAR Lazio e da Codesto Patrocinio.

Si allega con file separato:

- 1) testo integrale del ricorso in file nativo digitale "RUGIANO ricorso tar.pdf" estratto dal sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)
- 2) copia dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. Terza bis n. 3669/2019 "Ordinanza-TAR-Lazio-n.-3669-19.pdf" estratta dal sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- 3) copia dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. Terza bis n. 836/2019 "Ordinanza-TAR-Lazio-n.-836-19.pdf" estratta dal sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

4) elenco nominativi controinteressati (graduatoria impugnata) “ALLEGATO al DDG 395 del 27\_03\_2019.pdf”;

5) ricevuta bonifico 100,00 euro “ricevuta bonifico bancario.pdf”.

Tanto in ossequio alla predetta TAR Lazio, Sez. III bis, ord. 6 giugno 2019, n. 3669/19.

Trebisacce 14 giugno 2019

firmato digitalmente Avv. Leonardo Lucente